

REGIONE PIEMONTE BU19S3 10/05/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760

L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Con la D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 “ *Deliberazione attuativa relativa ai presidi socio assistenziali – L.R. 37/90 – Allegato I , p.10.3*” sono stati individuati in attuazione del dettato normativo i centri di vacanza per minori quali presidi che forniscono a minori, di norma di età compresa tra i 6 e 18 anni, un servizio residenziale o semi residenziale temporaneo per il tempo libero, a contenuto pedagogico ricreativo.

In attuazione della Deliberazione suddetta, con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/ASS del 18 aprile 1998 sono state specificate le norme per la gestione, l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza, nonché le rilevazioni statistiche dei servizi di vacanza per minori.

Nell'ottica di un'esigenza di omogeneità e di semplificazione, la legge regionale dell'11.03.2015 n. 3 “*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*” ha disposto, all'art.17, che l'avvio di tutte le tipologie di centri di vacanza per minori sia subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al comune territorialmente competente, uniformando la disciplina previgente.

La legge regionale suddetta, al comma 3 dell'art. 17, prevede che con deliberazione la Giunta regionale definisca le caratteristiche delle strutture e delle aree dei centri di vacanza, le modalità organizzative e gestionali del servizio, nonché i parametri per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

In attuazione della legge suddetta, con Deliberazione del 4 luglio 2016, n. 18-3561, la Giunta Regionale ha definito i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei centri di vacanza per minori, demandando a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente l'approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione degli stessi; differendo l'efficacia della suddetta deliberazione dalla data di pubblicazione sul BUR della modulistica.

Dato atto che non si è proceduto con la pubblicazione della modulistica in quanto la deliberazione suddetta non teneva conto di alcune attività, che da anni offrono un servizio alle famiglie, accoglienti un numero di minori superiore rispetto a quello previsto nella citata deliberazione, oltre ad un adeguamento delle dotazioni di personale in rapporto al numero di minori accolti, compresi quelli al di sotto dei 6 anni.

Considerato altresì che occorre aggiornare la DGR n. 18/2016 con la L.R. 3 agosto 2017, n. 13 che ha ridefinito le tipologie ricettive extralberghiere, prevedendo anche tali tipologie tra quelle ritenute idonee per l'avvio dei centri di vacanza con pernottamento.

Dato atto quindi che ad oggi la materia risulta disciplinata dalla previgente D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/ASS del 18 aprile 1998, fatto salvo quanto definito dalla L.R. 11.03.2015, n. 3, art. 17.

Ritenuto, pertanto, necessario revocare la DGR n. 18-3561 del 4 luglio 2016 e ridefinire i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori, così come specificati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che, nelle more dell'emanazione della presente deliberazione attuativa del disposto di legge, essendo in prossimità dell'apertura dei centri di vacanza, alcuni Enti gestori hanno già presentato la SCIA per l'attivazione degli stessi in base alla previgente normativa.

Ritenuto di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente l'approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione del centro di vacanza per minori e di stabilire che il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta modulistica.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. 08.01.2004, n. 1;

visto l'art. 17 della L.R. 11.03.2015, n. 3;

vista la DGR n. 18-3561 del 04.07.2016;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di revocare la DGR n. 18-3561 del 04.07.2016;
- di approvare, in attuazione dell'art. 17 comma 3 della L.R. n. 3/15, i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori, così come specificati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Settore competente l'approvazione della modulistica per la presentazione della SCIA necessaria per l'attivazione del centro di vacanza per minori e di stabilire che il presente provvedimento produce effetti dalla data di pubblicazione sul BUR della suddetta modulistica;
- di stabilire che la D.G.R. n. 38-16335 del 29 giugno 1992, nella parte relativa ai centri di vacanza, è revocata a partire dalla suddetta data.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato 1

Centri e servizi di vacanza per minori

Definizione analitica

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell'attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo.

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Destinatari

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i sei e i 18 anni; i minori di età inferiore a 6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato secondo quanto indicato nel presente atto.

La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti. Nel caso in cui tale numero sia superato occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore alla capacità ricettiva suddetta (100 posti).

La programmazione delle attività nei servizi di vacanza dovrà assicurare pari trattamento per tutti gli utenti senza distinzioni di fede, etnia, sesso, ecc.

Eventuali disabilità dei minori non possono costituire causa di esclusione dal servizio.

Strutture e aree dei centri di vacanza

Requisiti generali

I servizi di vacanza possono essere diurni o con pernottamento e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I centri di vacanza possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., fatto salvo quanto specificato per ciascuna tipologia suddetta.

La sussistenza dei requisiti di agibilità e uso dell'immobile dovrà essere dichiarata nella SCIA, secondo il modello predisposto dal Settore regionale competente.

L'attivazione dei centri di vacanza in immobili a destinazione d'uso definita da specifiche norme di settore (es. strutture ricettive, sociali, ecc.) è possibile se la struttura possiede i relativi titoli autorizzativi di settore.

I locali e gli spazi utilizzati devono rispettare il requisito dell'adattabilità (rif. D.P.R. 503/1996 e s.m.i.), fatte salve norme specifiche relative ad autorizzazione di settore.

Le strutture o le aree devono possedere spazi ben distinti e attrezzati per l'attività comunitaria, l'alimentazione e per i servizi generali.

In particolare, se le attività si svolgono in locali o aree fruite da altri utenti, le attività destinate ai minori dovranno essere debitamente circoscritte.

Centri di vacanza diurni

I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa. Oltre ai requisiti generali sopra detti l'immobile o l'area ospitante il centro di vacanza diurno deve disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e dei seguenti servizi igienici ad uso esclusivo:

- almeno due fino a 50 utenti,
- almeno tre fino a 100 utenti;
- almeno uno ogni 50 utenti oltre i 100 utenti in aggiunta ai suddetti.

Centri di vacanza con pernottamento

Il centro di vacanza con pernottamento può essere avviato esclusivamente nelle strutture specificatamente attivate come:

- strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 3 agosto 2017, n. 13 e successivo regolamento di attuazione;
- aziende alberghiere di cui alla L.R. n. 3 del 11.03. 2015 e D.P.G.R. n. 9/R del 15.05.2017;
- aziende agrituristiche di cui alla L.R. n. 2 del 23.02.2015 e D.P.G.R. n. 1/R del 01.03.2016 e s.m.i.,
- strutture ricettive montane di cui alla L.R. n. 8 del 18.02.2010 e D.P.G.R. n. 1/R del 11.03.2011 (in particolare i rifugi escursionistici);
- complessi ricettivi all'aperto di cui alla L.R. n. 54 del 31.08.1979 e s.m.i..

Requisiti per l'esercizio dei Servizi di vacanza

L'avvio del servizio di vacanza è subordinato alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) da trasmettere al comune territorialmente competente.

La segnalazione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena rispondenza ai requisiti strutturali e di sicurezza dell'immobile ospitante, organizzativo gestionali del centro di vacanza, il possesso delle relative certificazioni/autorizzazioni richieste, nonché il numero e le figure professionali previste, secondo la modulistica, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale, che verrà predisposta dalla Direzione Coesione Sociale con successivo atto dirigenziale.

Detto procedimento non soggiace alle procedure in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dei D.P.R. 447/98 e 440/2000, tranne nel caso in cui venga attivato un Centro di vacanza che preveda attività di ristorazione che necessiti di presentazione di SCIA ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Il Comune, ricevuta la SCIA, trasmette la documentazione all'Azienda Sanitaria Locale e al Comune di Torino che esercitano l'attività di vigilanza ciascuno per il territorio di competenza.

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità deve essere comunicata, entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio, che la trasmetterà tempestivamente ai soggetti titolari della funzione di vigilanza.

Nel caso in cui il titolare del servizio di vacanza, responsabile del corretto funzionamento del servizio ai fini dell'attivazione dello stesso, sia il Comune stesso sul cui territorio insiste il centro di vacanza, quest'ultimo provvede a trasmettere la suddetta segnalazione certificata di inizio attività direttamente all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza.

Nel caso in cui il centro di vacanza sia organizzato dal Comune di Torino (che per il suo ambito territoriale esercita l'attività di vigilanza), la suddetta segnalazione certificata di inizio attività deve essere trasmessa al servizio vigilanza dello stesso Comune di Torino ai sensi della legge regionale n.1/2004.

Personale

La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori;
- un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori;
- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all'espletamento del servizio.

In caso accedano al servizio anche minori di età 3 - 6 anni, dovrà essere prevista, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa, in possesso di titolo tra quelli previsti dall'art. 4 dell'Allegato A della DGR n. 20-6732 del 25.11.2013, ogni 8 minori di età 3 - 6 anni eventualmente presenti; nel caso in cui il centro di vacanza sia destinato in modo esclusivo a tali minori i requisiti di personale sono quelli previsti dalla DGR n. 31-5660 del 16.04.2013 per i centri di custodia oraria.

Al fine di garantire l'appropriatezza dell'intervento, l'inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che seguono il minore; in tal caso dovrà essere previsto, oltre agli operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di titolo di educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in base alle necessità assistenziali degli stessi.

Il centro di vacanza non può essere destinato in modo esclusivo a minori disabili.

Fatto salvo quanto previsto per i minori disabili ed i minori di età inferiore a 6 anni, per svolgere il ruolo di operatore dei servizi di vacanza non occorre avere titoli specifici o qualifiche; sono comunque privilegiati educatori professionali, animatori culturali e sportivi e insegnanti.

Per tutta la durata del servizio di vacanza gli operatori devono essere sempre presenti secondo la dotazione sopra indicata.

Nel caso di servizio di vacanza con pernottamento durante la notte occorre che siano presenti almeno 2 operatori fino a 50 minori e almeno 3 operatori da 51 minori e oltre, rispettando la distribuzione fra maschi e femmine.

Centri di vacanza con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande

La ristorazione in ambito dei centri di vacanza, in quanto forma di preparazione e somministrazione a terzi di alimenti, nonché forma di ristorazione collettiva, è un'attività

soggetta a notifica e successiva registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004.

L'obbligo di presentazione della SCIA per queste strutture è legato all'esistenza di un'attività di ristorazione intesa come preparazione di alimenti da parte di personale appositamente dedicato, per la successiva somministrazione. E' altresì obbligatoria la presentazione di SCIA anche nei casi di sola somministrazione di pasti veicolati in multi razioni forniti da Ditte registrate.

Per le tipologie di attività che sono soggette alla presentazione di SCIA, occorre seguire l'iter amministrativo applicato nel Comuni/ASL di riferimento, presentando al Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL competente per territorio la documentazione richiesta per ogni fattispecie.

Sono invece escluse dalla presentazione di SCIA le forme di ristorazione riconducibili all'autoconsumo familiare, (esempio genitore che partecipa al centro oppure volontari del gruppo che partecipano alla vita del centro) o quelle che si avvalgono di forme di ristorazione già autorizzate.

In ogni caso i soggetti che si occupano della preparazione e somministrazione dei pasti devono essere adeguatamente informati/formati per garantire la sicurezza alimentare adottando corrette prassi igieniche.

Sicurezza e copertura assicurativa

Il titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

Vigilanza e controllo

L'attività dei servizi di vacanza è soggetta a vigilanza e controllo da parte delle competenti Commissioni di vigilanza delle ASL e del Comune di Torino, ciascuna per il proprio ambito di competenza.

La vigilanza è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 26 e seg. della legge regionale 1/2004.

Rilevazioni statistiche

Al fine di poter disporre di informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento, in capo alla Regione, si ritiene opportuno raccogliere i dati relativi alle attività intraprese.

A tal fine le AASSLL ed il Comune di Torino provvederanno a trasmettere annualmente alla Direzione Coesione Sociale – Settore "Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti", anche in via telematica, l'elenco dei centri di vacanza che sono stati attivati nei rispettivi territori.

Informazione all'utenza

I soggetti gestori dei servizi di vacanza per minori, al fine di consentire un'adeguata informazione del servizio offerto, avranno cura di informare i genitori in merito alle regole di funzionamento del servizio, nonché di tenerle affisse presso il centro, specificando:

- l'utenza alla quale è destinato il servizio

- il numero massimo dei minori accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei d'età o per orari o periodi
- i criteri di accesso e la documentazione richiesta
- orari di apertura e chiusura- orario pasti
- il luogo /i luoghi dove si svolgerà il servizio
- modalità del funzionamento del servizio
- prestazioni e servizi forniti agli utenti
- tariffe applicate
- regole di comportamento dei fruitori e del personale
- programmazione delle attività che verranno svolte, calendario e orario delle attività differenziate per fasce d'età
- il nominativo del responsabile del servizio
- organigramma del personale
- numeri utili
- ogni altra informazione utile ai genitori.

Deve essere predisposto un registro dei minori iscritti e un registro giornaliero dei minori frequentanti.